

Edizione di mercoledì 16 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

R&S commissionata intra-muros e spese del personale dipendente
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Decreto attuativo del bonus ricapitalizzazione Pmi: questioni ancora aperte
di **Ennio Vial**

FINANZA AGEVOLATA

Fino a 200.000 euro di spesa, il contributo Sabatini è erogato in unica soluzione
di **Sofia Pantani - Gruppo Finservice**

ADEMPIMENTI

Convertito in legge il Decreto semplificazioni: le novità in sintesi
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Sublocazioni: credito d'imposta locazioni ammesso
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

CASI OPERATIVI

R&S commissionata intra-muros e spese del personale dipendente di **EVOLUTION**



Qual è il corretto trattamento ai fini del calcolo del credito R&S 2019 delle spese del personale dipendente della società del gruppo commissionaria di attività di R&S intra-muros?

La Relazione illustrativa al decreto attuativo interministeriale del 27.05.2015 del credito R&S ha puntualizzato che la ricerca commissionata fra società dello stesso gruppo è inquadrabile nell'ambito della ricerca *intra-muros*.

Pertanto, in base alla circolare AdE 5/E/2016, i costi derivanti dalla ricerca commissionata nell'ambito del medesimo gruppo rilevano nei limiti in cui siano riconducibili alle categorie di costi ammissibili dell'articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013 e ai fini della corretta determinazione del credito d'imposta, nonché dei successivi controlli, l'impresa committente avrà cura di acquisire dalla commissionaria il dettaglio dei costi sostenuti supportati da adeguata documentazione.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Decreto attuativo del bonus ricapitalizzazione Pmi: questioni ancora aperte

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come già commentato in un [precedente intervento](#), l'[articolo 26 D.L. 34/2020](#) (c.d. "Decreto Rilancio") convertito con modifiche dalla **L. 77/2020**, prevede alcune misure volte ad **favorire la capitalizzazione di società attraverso nuovi apporti di capitale da parte dei soci**.

L'agevolazione, seppur con modalità e requisiti in parte differenti, riguarda contemporaneamente sia il **socio che apporta il conferimento** ([comma 4](#)), che la **società che lo riceve** ([comma 8](#)).

La finalità dell'agevolazione è quella di sostenere alcune tipologie di società che, a causa dell'epidemiologia Covid-19, hanno visto una **diminuzione di ricavi nel periodo del lock down, superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019**.

Per espressa previsione normativa, le *holding* ex **articolo 162-bis Tuir** non possono purtroppo accedere all'agevolazione.

Tra gli ulteriori requisiti per il riconoscimento dei crediti d'imposta, ricordiamo come la società debba presentare un **range di ricavi 2019 tra i 5 ed i 50 milioni di euro**.

Come prevedeva il [comma 11](#) dell'**articolo 26**, era atteso un D.M. del Mef con il quale venivano stabiliti i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta**.

Il 24 agosto 2020 è stato pubblicato il [D.M. 10.08.2020](#).

Il decreto si compone di **9 articoli** e fornisce **criteri e modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 26**.

L'[articolo 2](#) del **D.M.** ricorda l'ambito di applicazione e le condizioni per beneficiare del credito

che spetta a **soggetti che effettuano tra il 20.05.2020 e il 31.12.2020 conferimenti in denaro in una o più società di cui al comma 4.**

Il **comma 4** richiama le **società** che possono fruire del beneficio, di fatto ricalcando il [comma 1](#) dell'**articolo 26**, con la precisazione che deve esser stato **deliberato dopo il 19 maggio 2020 un aumento di capitale a pagamento, e l'integrale versamento dello stesso deve avvenire entro il 31 dicembre 2020**. In tal caso, il credito al socio spetta in misura pari al **20% dell'ammontare del conferimento stesso**.

Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta **non può eccedere l'importo di euro 2.000.000**.

L'agevolazione spetta, pertanto, in relazione a **conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società di cui al comma 4**.

L'agevolazione è riconosciuta anche per **investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o SEE** ma, in tal caso, l'agevolazione spetta in relazione alla parte corrispondente agli **incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione**.

L'[articolo 3](#) **D.M. 10.08.2020** elenca tutta una serie di **informazioni che andranno indicate dai soci investitori che intendono avvalersi del credito d'imposta**, in un'apposita istanza da trasmettere all'Agenzia delle entrate nei termini e con le modalità che saranno definiti con provvedimento del Direttore della Agenzia.

Il contribuente dovrà poi acquisire, **prima della presentazione dell'istanza**, e conservare, **copia della delibera di aumento del capitale sociale** ed una apposita **dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla società** fino a quando non siano **definiti gli accertamenti** relativi al corrispondente periodo di imposta.

In ogni caso, il credito d'imposta sarà riconosciuto dall'Ufficio previa **verifica della correttezza formale dei dati** indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze stesse e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Sarà, infatti, l'Agenzia, **entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza**, a comunicare al richiedente l'eventuale riconoscimento o il diniego.

L'[articolo 4](#) del **D.M.** precisa come utilizzare in capo al socio investitore il credito in dichiarazione.

Lo stesso, infatti, è **fruibile già dal Modello Redditi 2021** in relazione al **periodo d'imposta 2020** (periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento), e in quelle successive **fino a quando non è concluso l'utilizzo**.

Il credito potrà, altresì, essere utilizzato **in compensazione** per i pagamenti con F24 già **a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2021 (per l'anno 2020) senza** l'applicazione dei limiti di **700.000 euro** (per il 2020 elevato a 1 milione), e **senza il limite dei 250.000** per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU.

Il credito d'imposta, inoltre, **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap**.

L'[articolo 5 D.M. 10.08.2020](#) disciplina, invece, il **credito riconosciuto alla società "ricapitalizzata"**, previsto dal comma 8 dell'articolo 26.

Il **comma 8**, infatti, prevede che anche la società potrà beneficiare, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite civilistiche** (giusta la precisazione contenuta nella Relazione illustrativa) **eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale "agevolato".

Anche per la società sarà necessaria la **presentazione di apposita istanza all'Ufficio competente**.

Sarà l'**Agenzia**, entro 30 giorni, a riconoscere la **spettabilità del credito**, previa verifica della **correttezza formale dei dati indicati**, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse.

Il **D.M. 10.08.2020** precisa le ulteriori condizioni che deve soddisfare la società beneficiaria, in parte inserite al **comma 2 articolo 26** in sede di conversione, che qui riproponiamo:

- a) trovarsi in una **situazione di regolarità contributiva e fiscale**;
- b) **trovarsi in regola con le disposizioni vigenti** in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- c) **non rientrare tra le società che hanno ricevuto** e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli **aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea**;
- e) **non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'**[articolo 67 D.Lgs. 159/2011](#) (disciplina antimafia);
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo **non deve esser intervenuta condanna definitiva, per reati commessi in violazione di norme fiscali**.


Gli ultimi articoli del D.M. riportano le **cause di decadenza del beneficio** e le **attività di controllo degli Uffici**.

Rimangono quindi **aperte alcune questioni rilevanti**, come ad esempio **l'utilizzabilità di poste patrimoniali come finanziamenti soci, versamenti in conto aumento capitale/futuro aumento capitale.**

FINANZA AGEVOLATA

Fino a 200.000 euro di spesa, il contributo Sabatini è erogato in unica soluzione

di Sofia Pantani - Gruppo Finservice



Ammonta a ben **64 milioni di euro il rifinanziamento della Legge Sabatini** previsto ai sensi dell'[articolo 60 del D.L. 104/2020](#) (cd D.L. Agosto): infatti per effetto delle **numerose richieste presentate dalle imprese**, nonché delle più **recenti modalità che consentono per gli investimenti più ridotti l'erogazione immediata** dell'agevolazione in unica soluzione, le risorse disponibili necessitavano di integrazione per garantire quantomeno fino a fine anno **la copertura delle domande di agevolazione** che perverranno dalle aziende.

Assai ampia è la platea dei beneficiari: **le piccole e medie imprese di tutti i settori economici**, fatta eccezione per quelle dei settori finanziario e assicurativo, **ad esclusione di quelle che non sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti** (quindi in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali) **e di quelle che risultino in difficoltà** ai sensi del [Regolamento UE n. 651/2014](#).

Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, ai fini dell'accesso al beneficio è dirimente che essi siano **avviati non prima della data di presentazione della domanda di contributo**: al riguardo rileva la data del **primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

Sono ammissibili gli **acquisti diretti, oppure tramite locazione finanziaria, di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nuovi di fabbrica**, da impiegare nel ciclo produttivo dell'azienda e classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 o B.II.4.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono **esclusi quindi dai costi agevolabili** quelli per beni usati, le spese per terreni e fabbricati ivi incluse le opere murarie, le prestazioni di servizi e consulenze di qualsiasi genere, singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA, le spese per impianti elettrici ed idraulici nonché quelle per imposte e tasse.

È importante notare che **i beni**, per non perdere il diritto al beneficio, **dovranno essere mantenuti in azienda per almeno 3 anni** a partire dalla data di ultimazione dell'investimento.

La domanda di contributo che l'azienda intende presentare deve riferirsi ad **un progetto di importo minimo pari a 20.000 euro**, pena l'inammissibilità. Il costo massimo agevolabile è invece pari a 4 mln euro.

Interessante è la forma dell'agevolazione, che è duplice:

1. **un finanziamento erogato a tasso di mercato da banca convenzionata o da altro intermediario, pari al 100% del costo dell'investimento**, della durata massima di 5 anni dalla stipula e comprensivo di eventuale periodo di preammortamento max 12 mesi;
2. **un contributo statale erogato direttamente sul c/c dell'azienda** e calcolato pari all'ammontare complessivo degli interessi dovuti su un finanziamento di uguale durata a quello appena richiamato e di importo pari all'investimento. Tale contributo, commisurato al costo dell'investimento è pari al:
 - **7,7%, per i beni «ordinari»;**
 - **10%, per i beni 4.0** (materiali e immateriali) ricompresi negli [Allegati A e B](#) alla legge n. 232/2016 **e per quelli aventi valenza ambientale;**
 - **15%, per i beni 4.0 acquistati dalle piccole imprese del centro/sud Italia.**

L'erogazione del contributo statale è riconosciuta **in via generale in 6 quote annuali**, salvo che per le domande di agevolazione aventi importo di **investimento inferiore a 200.000 € per le quali, alla luce delle recenti novità introdotte dall'[articolo 39 del D.L. 76/2020](#), avviene in un'unica soluzione.**

Ancora più interessante è il fatto l'agevolazione in oggetto è **cumulabile col credito d'imposta fino al 40% per gli investimenti in beni strumentali 4.0** disposto dalla Legge n. 160/2019.

Per quanto riguarda **l'iter di accesso, la domanda di agevolazione** deve essere compilata in forma elettronica e inviata a mezzo PEC dall'azienda, prima di avviare l'investimento, **direttamente alla PEC della banca o alla società di leasing** a seconda della modalità di realizzazione dell'investimento. All'atto della presentazione della domanda l'impresa **non deve trasmettere i preventivi né le fatture o altri titoli di spesa.**

L'iter di accesso piuttosto articolato prevede che, una volta che l'istituto ha emesso la delibera di finanziamento, entro i successivi 30 giorni il Ministero dello Sviluppo economico emana il provvedimento di ammissione all'agevolazione a cui farà seguito, entro 30 giorni dalla stipula

del **finanziamento, l'erogazione dello stesso in unica soluzione in favore dell'azienda**. Una volta ultimato il progetto, l'azienda potrà inviare quindi tramite l'apposito portale la richiesta di erogazione del contributo statale, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente dell'impresa, in quote annuali o in unica soluzione in funzione dell'importo dell'investimento.

Non bisogna dimenticare infine che, **sulle fatture sia di acconto che di saldo, occorre apportare apposita dicitura col riferimento all'agevolazione**; con specifico riguardo alla fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è consentito procedere alla regolarizzazione, mediante l'emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa.



Contattaci
e scopri tutte
le opportunità

800 94 24 24

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

f in

ADEMPIMENTI

Convertito in legge il Decreto semplificazioni: le novità in sintesi

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È stata pubblicata sulla **G.U. n. 228 del 14.09.2020** la **Legge di conversione del D.L. 76/2020** (c.d. “Decreto semplificazioni”).

Di seguito si richiamano le **principali novità introdotte** dal citato Decreto, anche alla luce delle modifiche previste dalla legge di conversione.

Incentivazione degli investimenti pubblici e contratti sotto soglia (articolo 1)

Fino al 31.12.2021 viene prevista la possibilità di **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro** e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **75.000 euro**.

Viene invece prevista la **procedura negoziata**, senza bando:

- per l'**affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016**, e di **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
- per **lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro**, previa consultazione di **almeno dieci operatori**,
- per **lavori di importo pari o superiore a un milione di euro** e fino alle soglie di cui all'**articolo 35 D.Lgs. 50/2016**, previa consultazione di almeno **quindici operatori**.

L'avvio delle procedure negoziate deve essere reso noto tramite la **pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale**.

Altre disposizioni in materia di contratti pubblici – irregolarità fiscale (articolo 8)

Nonostante le [criticità già evidenziate dalla dottrina](#), non ha subito alcuna modifica, in sede di conversione, la **disposizione di cui all'articolo 8 D.L. 76/2020**, in forza della quale **un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto** se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso **non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse** o dei contributi previdenziali **non definitivamente accertati**, qualora tale mancato

**Piattaforma per la
notifica degli atti della
PA
(Articolo 26)**

pagamento costituisca una grave violazione.

Il decreto Semplificazioni, così come convertito in Legge, introduce una più completa disciplina con riferimento alla **Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione**, istituita dalla **Legge di bilancio 2020**.

Le amministrazioni pubbliche hanno la **facoltà** (e non l'obbligo) di **rendere disponibili sulla piattaforma** i documenti informatici ai fini della **notificazione** di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

**Disposizioni per
favorire l'utilizzo della
posta elettronica
certificata
(articolo 37)**

Viene assegnato un **termine**, ad imprese e professionisti, entro il quale deve essere comunicato il proprio **domicilio digitale**, pena l'applicazione delle **sanzioni**.

Come noto, nel nostro ordinamento **era già previsto il suddetto obbligo**, ma la **mancanza di uno specifico impianto sanzionatorio lo rendeva, di fatto, inattuato**.

L'**articolo 37** espressamente prevede che:

- **entro il 1° ottobre 2020** tutte le **società** già costituite devono comunicare al registro delle imprese il proprio **domicilio digitale** se non hanno già provveduto a tale adempimento, pena l'applicazione della **sanzione prevista dall'articolo 2630 cod. civ.**, in misura **raddoppiata** (quindi, **da euro 206 a euro 2.064**). L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** per il ricevimento di comunicazioni e notifiche,

- **entro il 1° ottobre 2020** gli **imprenditori individuali** devono comunicare il loro **domicilio digitale**, se non lo hanno già fatto. La mancata comunicazione, **entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere** da parte del Conservatore del registro delle imprese, comporta l'applicazione della **sanzione prevista dall'articolo 2194 cod. civ. in misura triplicata** (da euro 30 a euro 1.548),
- **entro trenta giorni della diffida da parte del Collegio o Ordine di appartenenza**, il professionista deve comunicare il proprio **domicilio digitale**. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la **sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco** fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Giova ricordare che, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1, lett. n-ter, D.Lgs. 82/2005**, il **domicilio digitale** è:

- un **indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata**,
- un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal **Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910** del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ("**Regolamento eIDAS**"), valido ai fini delle **comunicazioni elettroniche aventi valore legale**.

In attesa delle norme di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati la **pec** risulta, ad oggi, **l'unico strumento** attraverso il quale è possibile eleggere il domicilio digitale.

**Semplificazione delle
procedure per la
cancellazione dal
registro delle imprese
(articolo 40)**

L'articolo 40, oltre a **semplificare il procedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e delle imprese individuali**, prevede una **ulteriore specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali**, consistente nell'**omesso deposito dei bilanci di esercizio** per cinque anni consecutivi ovvero nel mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti **circostanze**:

- il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del **capitale sociale in lire**;
- l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita **dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci**, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

**Misure a favore degli
aumenti di capitale
(articolo 44)**

Fino al 30.04.2021, a condizione che sia rappresentata **almeno la metà del capitale sociale**, sono approvate con il **voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea**, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate:

- gli **aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti**;
- l'**attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale**.

Le disposizioni in esame si applicano anche alle S.r.l..

AGEVOLAZIONI

Sublocazioni: credito d'imposta locazioni ammesso

di Euroconference Centro Studi Tributari

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**SISMA BONUS E DETRAZIONI FISCALI 110%:
LIMITI E CONDIZIONI**

Scopri di più >

Il **credito d'imposta sui canoni di locazioni**, previsto dall'[articolo 28 del Decreto Rilancio](#) (D.L. 34/2020), spetta anche nel caso di **sublocazione**: è questo un chiarimento, da tempo atteso, offerto dall'Agenzia delle entrate con la [risposta all'istanza di interpello n. 356](#), pubblicata ieri, 15 settembre.

Il caso riguarda un **avvocato** che aveva registrato, in data 15.02.2017, un **contratto di sublocazione**, regolato dalla **L. 392/1978**, per una **stanza adibita a studio professionale**.

Il **contribuente**, quindi, si rivolge all'Agenzia delle entrate, **per sapere se può beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del Decreto Rilancio**.

La suddetta disposizione normativa, lo si ricorda, prevede il riconoscimento, a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente, di un **credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il **credito d'imposta** è commisurato all'importo versato per i **mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020** (almeno per la generalità dei contribuenti).

La stessa disposizione normativa, inoltre, pone, quale specifica **condizione** per poter beneficiare del credito d'imposta in esame, la **riduzione del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta in esame è stato oggetto di importanti chiarimenti ad opera della [circolare 14/E/2020](#), con la quale è stato precisato che i canoni *"devono essere relativi a un **contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile** e la cui disciplina è regolata dalla **legge 27 luglio 1978, n. 392**, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli*

*immobili ... avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di **concessione** cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti”.*

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, l'Agenzia delle entrate, nella **risposta all'istanza di interpello in esame**, tenendo conto delle finalità dell'[articolo 28 del Decreto Rilancio](#) (ovvero di **contenere gli effetti economici negativi** derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) **ha riconosciuto al contribuente la possibilità di accedere al beneficio previsto dall'[articolo 28 del decreto Rilancio](#)**, avendo stipulato un **contratto di sublocazione disciplinato dalla L. 392/1978**: ciò, ovviamente, **a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla norma agevolativa**.

Ammessa, quindi, la spettanza del credito d'imposta per il **sublocatario**, potrebbero sussistere dei dubbi in riferimento al **corretto calcolo del credito d'imposta per il conduttore principale**: quest'ultimo, infatti, dovrebbe considerare il **canone al lordo o al netto dell'importo corrisposto dal sublocatario**?

Sul punto l'Agenzia delle entrate non pare esprimersi, limitandosi a chiarire che *“ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 28, **anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio qui in esame**. Al riguardo, resta fermo che, **ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento**, in ogni caso, sarà necessario considerare anche **il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d'imposta di cui all'articolo 28**”.*

Alla luce di quanto appena richiamato, quindi, pare di poter comprendere che **il credito d'imposta possa essere calcolato sull'importo complessivo del canone corrisposto dal conduttore principale**.